

immaginastradenuove
passione moto



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP**
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- **DIP Aggiuntivo R.C. auto**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento 02/2020



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

✓ terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ ai danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;
- ✓ alla circolazione nelle aree private, escluse le aree aeroportuali;
- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- Rinuncia alla sospensione;
- Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione;
- Rinuncia all'azione di rivalsa;
- Vita Privata in mobilità;
- Massimale noleggio a breve termine e car sharing.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- Tutela Legale;
- Incendio;
- Furto & Rapina;
- Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
- Grandine;
- Terremoto;
- Incendio doloso;
- Cristalli;
- Collisione Moto;



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

✗ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro; e, limitatamente ai danni alle cose:

✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

! conducente non abilitato alla guida;

! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;

! veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal codice della strada;

! veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;

- Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato;
- Zero Spese Moto;
- Zero Spese Moto Plus;
- Assistenza Moto;
- Infortuni Moto.

- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il contratto prevede massimali, franchigie (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le franchigie e gli scoperti sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati al rilascio della polizza all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; i premi o le rate successive devono essere pagate entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza con le stesse modalità. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. Puoi pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (€ 3.000 per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio se successivo alla sottoscrizione. L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del premio proposto per la nuova annualità. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che, entro questi 15 giorni, non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 10.305.482.318,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 8.292.508.059,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati/>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 7.508.422.347,00;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.803.124.486,00;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 16.322.388.567,00;
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Puoi consultare tutte le informazioni relative al contratto registrandoti su "My Generali", la tua Area Clienti disponibile su Web e App.

Al contratto si applica la legislazione nazionale.

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<p>I massimali minimi per legge sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 6.070.000 nel caso di danni alle persone;- € 1.220.000 nel caso di danni alle cose. <p>È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.</p>
------------------	--

Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tipo di guida	<p>La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche del conducente del veicolo assicurato.</p> <p>I tipi di guida possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida libera; - Conducente esperto Moto (età non inferiore a 26 anni); - Conducente esclusivo Moto (età non inferiore a 26 anni). <p>La garanzia opera se, al momento del sinistro, il veicolo assicurato è guidato da un conducente con le caratteristiche dichiarate in polizza; in caso di contrario, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa avrà diritto ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete per le somme che ha dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di € 500 in caso di Conducente esperto Moto e fino al massimo di € 1.000 in caso di Conducente esclusivo Moto.</p>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Rinuncia alla sospensione	È prevista l'applicazione di uno sconto sul premio R.C.A. a fronte della rinuncia da parte dell'assicurato della sospensione contrattuale.
Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione	È prevista l'applicazione di uno sconto sul premio R.C.A. a fronte dello specifico impegno da parte dell'assicurato a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato nel periodo prestabilito.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Rinuncia all'azione di rivalsa	Per tutelarsi dalla possibile azione di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vita Privata in mobilità	Per coprire i danni involontariamente causati a terzi in caso di guida di veicoli e mezzi di trasporto (con o senza motore) o natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A., nonché in caso di spostamento a piedi.
Massimale noleggio a breve termine e car sharing	Per coprire i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e dal contraente della polizza.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	<p>Viene prestata la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.</p> <p>Per la Forma Base sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza legale per un danno extracontrattuale; - difesa in un procedimento penale; - ricorso contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, se a causa della circolazione del veicolo assicurato vi siano vittime o feriti; - dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi. <p>Per la Forma Gold sono previste tutte le prestazioni fornite per la forma Base, più le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado in caso di sanzione amministrativa; - reclamo/ricorso in caso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;
-------------------------	---

Garanzia di base	<ul style="list-style-type: none"> - difesa legale controversie di diritto civile di natura contrattuale; - recupero punti fino ad un massimo di € 500 e riesame patente di guida fino ad un massimo di € 1.000. <p>Per le Forme Base/Gold le prestazioni operano anche quando l'assicurato è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi; - alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto; - alla guida di moto-veicoli adibiti a locazione senza conducente; - alla guida di veicoli in scooter-sharing.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per materia fiscale/amministrativa; - per sanzioni amministrative; - per delitti dolosi; - se il veicolo è guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso; - se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
INCENDIO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da incendio doloso; - causati da semplice bruciature non seguite da incendio, o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>
FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto; - rapina; - danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto e la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; - danni da scasso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>
RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza per sinistro, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a persone e cose trasportate; - causati da incendio doloso; - causati da semplice bruciature non seguite da incendio, o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>
GRANDINE / TERREMOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Grandine Sono assicurati i danni causati dalla grandine.</p> <p>Terremoto Sono assicurati i danni causati dal terremoto.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Grandine: da eventi atmosferici diversi dalla grandine. - per Terremoto: da eventi atmosferici diversi dal terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>

INCENDIO DOLOSO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da incendio doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - circolazione, nonché i danni causati da atto sociopolitico. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>
CRISTALLI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono coperte le spese per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto), in conseguenza della loro rottura.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da rigature e segnature; - alle altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; - agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
COLLISIONE MOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>

DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti a seguito della collisione con un veicolo non assicurato fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro o non identificato fino ad un massimo di € 500 o € 3.000 per sinistro a seconda se presenti danni gravi alla persona o meno.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa. <p>In caso di veicolo non assicurato, l'indennizzo viene riconosciuto in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.</p> <p>Sono previsti scoperti e franchigie.</p>
ZERO SPESE MOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Sono assicurati i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdita delle chiavi del veicolo; - Richiesta documenti; - Tassa di proprietà; - Spese di recupero e custodia; - Spese di immatricolazione; - Duplicazione patente di guida; - Sequestro penale. <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti in polizza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

ZERO SPESE MOTO PLUS - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	Oltre a tutte le prestazioni previste da Zero Spese Moto, sono assicurati i rischi relativi a: <ul style="list-style-type: none">- danni all'abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche;- danni al bauletto e borse laterali. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti in polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: <ul style="list-style-type: none">- da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;- quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;- da materiali o animali trasportati sul veicolo;- in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;- in conseguenza a furto o rapina;- durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;- quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa;- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati;- esclusivamente estetici. Sono previsti scoperti e franchigie.

ASSISTENZA MOTO - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	Per le Forme Small/Medium/Large sono previste le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none">- Soccorso stradale;- Depannage - officina mobile in Italia;- Recupero fuori strada del veicolo;- Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo;- Spese d'albergo;- Rientro o proseguimento del viaggio;- Viaggio per il recupero del veicolo;- Rimpatrio del veicolo dall'estero;- Anticipo spese di prima necessità;- Anticipo spese legali;- Anticipo della cauzione penale;- Viaggio di un familiare;- Trasporto in autoambulanza;- Rientro sanitario dall'estero;- Rimpatrio salma dall'estero;- Interprete a disposizione all'estero;- Accompagnamento minori;- Supporto nella compilazione del modello CAI. Per le Forme Medium/Large sono inoltre previste le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none">- Invio collaboratrice domestica al domicilio;
-------------------------	---

<p>Garanzia di base</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invio baby sitter al domicilio in Italia; - Assistenza per cure fisioterapiche. <p>Per le Forme Large sono inoltre previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovettura in sostituzione; - Abbandono legale del veicolo all'estero; - Invio pezzi di ricambio; - Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.); - Invio di un fabbro per interventi di emergenza; - Invio di un idraulico per interventi di emergenza; - Invio di un elettricista per interventi di emergenza; - Consulenza medica; - Invio di un medico o di un autoambulanza in Italia; - Invio di un infermiere al domicilio; - Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia; - Rientro dal centro ospedaliero in Italia; - Ricerca e prenotazioni centri specialistici e diagnostici. <p>Per le Forme Medium/Large le prestazioni legate alla persona sono previste anche quando il contraente o l'intestatario al P.R.A. sono alla guida di veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing.</p> <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Non sono previste le prestazioni per i sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinati da dolo dell'assicurato; - avvenuti in conseguenza guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - provocati da scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - provocati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; - determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato; - partecipazione del veicolo a gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti. <p>Ciascuna prestazione è operante per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.</p>
<p>INFORTUNI MOTO - sottoscrizione opzionale</p>	
<p>Garanzia di base</p>	<p>Sono assicurati gli infortuni subiti dall'assicurato quando usa il veicolo assicurato.</p> <p>La garanzia, che può essere prestata solo per il guidatore, oppure solo per i trasportati, oppure completa (guidatore più trasportati) prevede le seguenti prestazioni:</p> <p>Invalidità permanente Verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.</p> <p>Morte La somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.</p> <p>Inabilità temporanea Verrà corrisposta l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate; - al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte.

<p>Garanzia di base</p>	<p>Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza Verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero.</p> <p>Rimborso spese sanitarie Verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza.</p> <p>Inoltre, a favore dell'assicurato che risulta totalmente incapace in via definitiva a svolgere le proprie occupazioni dichiarate, Generali Italia, oltre a liquidare quanto dovuto, corrisponde una ulteriore indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P.I.P) stipulati dall'assicurato con Generali Italia prima della data dell'evento.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>È prevista l'ulteriore garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estensione in mobilità: l'assicurazione vale per gli infortuni che il contraente e l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato subiscono quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, nonché quando siano trasportati su mezzi adibiti a trasporto pubblico. <p>Per la garanzia Invalidità Permanente sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrogazione Franchigia IP: fino a € 100.000 i 3 punti di franchigia non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza; - Tabella INAIL: la tabella di determinazione del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>La garanzia non opera per gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitati all'assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; - derivanti dalla guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato, (compiuti i 18 anni), non è abilitato a norma di legge.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'assicurato in caso di sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;

**Cosa fare
in caso di sinistro?**

- inviando il documento di denuncia all'indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Risarcimento Diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla **Convenzione** tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui conseguono lesioni non gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500 in caso di danni gravi alla persona);
- veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose.

Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:

- inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it

Assistenza diretta/in convenzione:

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.


Le prestazioni relative alla garanzia Tutela Legale sono erogate direttamente da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

- Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere;

I sinistri rimborsati dal contraente non saranno più riportati nell'attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato.

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>- Nel caso in cui i sinistri rientrano nell'ambito della disciplina del Risarcimento Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it</p> <p>Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:</p> <p>- In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero (+39) 02 58 163 507.</p> <p>- In caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 475 633.</p> <p>Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p> <p>Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte e reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; - 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di sinistro (modulo CAI) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 90 giorni dalla ricezione della richiesta per sinistri che abbiano cagionato lesioni personali o il decesso. <p>In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.</p> <p>Garanzie diverse dall'R.C.A.</p> <p>L'indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.</p> <p>Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile.</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>Con il limite di due volte per annualità è prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di durata inferiore all'anno; - che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.; - nell'ultimo giorno di validità; - ceduti. <p>Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).</p> <p>In alternativa a quanto sopra, sono previste le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinuncia alla sospensione; - Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	<p>Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; - esportazione definitiva del veicolo; - vendita o deposito in conto vendita; - furto o rapina.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che:

- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliano assicurare il proprio veicolo per i rischi accessori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- per la garanzia R.C.A.: 11%
- per le altre garanzie: 13%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?


All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; - tramite il sito internet della Compagnia ww.generali.it, nella sezione Reclami; - via mail all'indirizzo e mail: reclami.it@generali.com.
----------------------------------	---

All'Impresa assicuratrice	<p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Mediazione	<p>Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. - È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le: <ul style="list-style-type: none"> ✓ controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi; ✓ controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni; ✓ controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione

Presentazione



Immagina Strade Nuove Passione Moto

A piedi cammini, in macchina guidi e in moto sogni...

Con **Immagina Strade Nuove Passione Moto** vivi la tua due ruote quando e come vuoi: ogni giorno, oppure per un viaggio, per una stagione o per brevi periodi e sempre in sicurezza.

Inoltre abbiamo pensato che ogni moto ha la sua storia. Per questo abbiamo realizzato soluzioni dedicate per **tipologia di motoveicolo** - ad esempio scooter, sport tourer, custom cruiser, enduro+on-off, naked... - e **modalità di utilizzo** - trasporto, passione, tempo libero, sport.

Perché scegliere Immagina Strade Nuove Passione Moto?

Una soluzione completa

Immagina Strade Nuove Passione Moto, oltre all'R.C. offre tante altre garanzie che proteggono sia il veicolo come la collisione, sia la persona come l'infortuni.

RC: scopri quanto conviene se...

Con Immagina Strade Nuove Passione Moto il risparmio è assicurato se scegli l'opzione di **conducente esperto o esclusivo o la sosta invernale** se prevedi di utilizzare la moto solo tra la primavera e l'autunno.

I servizi indispensabili

Immagina Strade Nuove Passione Moto propone **3 livelli di assistenza**: individua la formula che si adegua alle tue esigenze, fino a prevedere il rimpatrio dall'estero del motoveicolo.

E in più, moto e non solo! Potrai anche scegliere formule che assicurano i **danni causati all'abbigliamento tecnico, al bauletto e alle borse laterali**, per essere sempre pronti per qualsiasi programma di viaggio tu hai in mente.

Scopri i vantaggi e i servizi di Immagina Strade Nuove Passione Moto consultando il Set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, alle garanzie da scegliere e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto!

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Moto:

- **il Tuo Contratto** (Il certificato di assicurazione/Come si legge il tuo contratto/Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I./Le prime cose da fare in caso d'incidente).
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?).
- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.

Sezioni 1 e 5

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto&Rapina
- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
- Garanzie Grandine/Terremoto
- Garanzia Incendio doloso

Sezioni 6 e 8

- Garanzia Cristalli
- Garanzia Collisione Moto
- Garanzie Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato

Sezioni 9 e 12

- Garanzie Zero Spese Moto
- Garanzie Zero Spese Moto Plus
- Garanzia Assistenza Moto
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Sezioni 1 e 3

- Garanzia R.C. Auto
- Opzioni alla garanzia R.C. Auto
- Garanzia Tutela Legale

Sezione 4

- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1 e 2

- Garanzia Infortuni Moto
- Cosa fare in caso di infortunio?




In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto


Come sono fatti e come si leggono



Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

	Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.	STAMPARE A COLORI			
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE					
POLIZZA	DECORRENZA DALLE _____ DEL _____	SCADENZA ALLE 24 DEL _____ - _____	COD. GESTORE		
CONTRAENTE	COD. FISCALE/P.IVA		COD. CLIENTE		
DOMICILIO/SEDE		CAP _____	COMUNE _____		
TIPO DI VEICOLO		COD. VEICOLO _____	EDIZIONE INFOBIKE _____		
		MARCA E MODELLO VEICOLO _____	TARGA/TELAIO _____		
QUIETANZA DI PAGAMENTO					
FORMA TARIFFARIA	MASSIMALE SINISTRO _____ €	MASSIMALE PERSONE _____ €	MASSIMALE COSE _____ €	VALORE VEICOLO _____ € ****	VALORE ACCESSORI _____ € ****
PREMIO RCA GLOBALE _____ €	di cui S.S.N. _____ €	di cui IMPOSTE RCA _____ €	PROV. NE RCA _____ €	% PROV. RCA _____ %	% FLES. RCA _____ %
PREMIO INCENDIO /FURTO _____ € ****	PREMIO ALTRE GARANZIE _____ €	di cui IMP. I/F e ALTRE GAR. _____ €		PAGAMENTO AVVENUTO IL GIORNO _____ ALLE ORE _____	
La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza dei verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del - % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni, in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo.				TOTALE PREMIO RATA _____ €	FIRMA DELL'AGENTE / INCARICATO _____

Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **contraente***, sull'intestatario **al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.




Immagine Strade Nuove Passione Moto
La nostra soluzione alle tue esigenze
Polizza n. **POLIZZA** Targa / Telaio n. **TARGA**
Ed. fascicolo informativo n. **F2020** Mod. N. **P014S5220**

Agenzia Generale di AGENZIA
COD_AGE
INDIRIZZO_AGE
EMAIL_AGE
TELEFONO_AGE
CONSULENTE
EMAIL_CONSULENTE
0000
CODICE_GESTORE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto Furto Altro
 Incendio Kasko / Collisione

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza

DECORRENZA Dalle ore 24:00 del GG/MM/AAAA	FRAZIONAMENTO Annuale	SCADENZA PRIMA RATA Ore 24:00 del GG/MM/AAAA	1 TERMINE CONTRATTO Ore 24:00 del GG/MM/AAAA
--	--------------------------	---	---

Contraente

2 COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME	CODICE CLIENTE 123456789	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE COMUNE (PROV) CAP 1234	CODICE FISCALE / PARTITA IVA ABCDEF12G34H567I
--	-----------------------------	---	--

Intestatario al P.R.A. o locatario

3 COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME	DATA DI NASCITA GG/MM/AAAA	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE COMUNE (PROV) CAP 1234	CODICE FISCALE / PARTITA IVA ABCDEF12G34H567I	PERSONA Fisica
--	-------------------------------	---	--	-------------------

Veicolo

TIPOLOGIA MOTOCICLO	USO Privato	MARCA/MODELLO MOTOCICLO	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE GG/MM/AAAA	ALIMENTAZIONE Benzina
CILINDRATA 530	CODICE VEICOLO 0200	VALORE VEICOLO € X.XXXX		
RIVISTA DI RIFERIMENTO Duesole del 09/2019	DANNO TOTALE A VALORE COMMERCIALE	VALORE A NUOVO SU DANNO PARZIALE 60 MESI		

Dati assicurativi

4 STATO ASSICURATIVO Prima immatricolazione	5 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS	TIPO GUIDA Licente qualsiasi	PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA NO
LEGGE 40/2007 (Legge Bersani) Non Presente	CLASSE DI MERITO UNIVERSALE XX	CLASSE DI MERITO GENERALI XX	

Allegati

Faremo parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
Allegato1 Allegato2

Avvertenze

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenze rese dal Contraente stesso al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Condizioni Applicabili

Il Prodotto Immagine Strade Nuove Passione Moto comprende la garanzia a copertura della Responsabilità Civile (garanzia base) e garanzie a copertura dell'integrità del mezzo o del suo conducente: Tutela Legale, Incendio, Furto & Rapina, Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà, Grandine, Terremoto, Incendio doloso, Cristalli, Collisione Moto, Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato, Zero Spese Moto, Zero Spese Moto Plus, Assistenza Moto, Infortuni Moto.

Premi e garanzie

	Premio di rata imponibile	Imposta
6 PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO Responsabilità civile auto Massimale per sinistri X.XXX.XXX.XX € Massimale per cose X.XXX.XXX.XX € Massimale per persone X.XXX.XXX.XX €	€ XX,XX	€ XX,XX
7 Rinuncia all'azione di rivalsa	Contributo SSN	€ XX,XX

Composizione premio e oneri fiscali

8 Sconto RCA al X,XX % Il premio totale RCA include la provvigione pari a € XX,XX (corrispondente al X,XX% del premio RCA, comprensivo di imposte per € XX,XX e del contributo SSN per € XX,XX)	9 Premio annuale totale € XXX,XX
--	--

* **contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull'autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

1 ← **1** Data e luogo dell'incidente

2 → **2** Testimoni

3 ← **3** Nome e dati dei contraenti/assicurati

4 ← **4** Targhe dei due veicoli coinvolti

5 ← **5** Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

6 → **6** Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

7 ← **7** Nome e dati dei conducenti

8 → **8** Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

9 → **9** Intervento Organi di Polizia

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale d'emergenza.

Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Immagina Strade Nuove ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute.

Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

Numeri Generali Italia

800 880 880 Assistenza Moto Generali

800 880 880 Europ Assistance attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 oppure **02 58 163 507** (dall'estero)

800 475 633 D.A.S.


Numeri Utili

112 Carabinieri

113 Pol. di Stato

115 Vig. del Fuoco

118 Em. Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente

nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.


5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Introduzione e premessa contrattuale




Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Indice



Definizioni

pag. 10

Norme comuni a tutte le garanzie

pag. 15

Quando e come devo pagare?

pag. 15

Art. 1 Pagamento del premio

pag. 15

Quando comincia la copertura e quando finisce?

pag. 16

Art. 2 Decorrenza della garanzia

pag. 16

Art. 3 Durata dell'assicurazione

pag. 16

Art. 4 Proposta di rinnovo

pag. 16

Dove vale la copertura?

pag. 16

Art. 5 Estensione territoriale

pag. 16

Con quali condizioni operative mi assicuro?

pag. 17

Art. 6 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti -
Aggravamento del rischio

pag. 17

Art. 7 Gestione del contratto

pag. 17

- Cessazione del rischio

pag. 17

- Sospensione e riattivazione del contratto

pag. 17

Art. 8	Altre assicurazioni	pag. 19
Art. 9	Oneri a carico del contraente	pag. 19
Art. 10	Rinvio a norme di legge	pag. 20
Art. 11	Comunicazione tra le parti	pag. 20
Art. 12	Foro competente	pag. 20
Art. 13	Misure Restrittive - Sanctions Clause	pag. 20
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 20
Art. 14	Modalità di reclamo	pag. 20

Capitolo 1 Protezione del Patrimonio pag. 22

Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 22
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 28
Sez. 3	Garanzia Tutela Legale	pag. 32
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 35


Capitolo 2 Protezione del veicolo pag. 40

Sez. 1	Garanzia Incendio	pag. 40
Sez. 2	Garanzia Furto & Rapina	pag. 41
Sez. 3	Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà	pag. 42
Sez. 4	Garanzie: Grandine / Terremoto	pag. 43
Sez. 5	Garanzia Incendio doloso	pag. 44
Sez. 6	Garanzia Cristalli	pag. 45
Sez. 7	Garanzia Collisione Moto	pag. 46
Sez. 8	Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato	pag. 47
Sez. 9	Garanzie Zero Spese Moto	pag. 49
Sez. 10	Garanzie Zero Spese Moto Plus	pag. 51
Sez. 11	Garanzia Assistenza Moto	pag. 53
Sez. 12	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 66

Capitolo 3 Protezione della persona pag. 72

Sez. 1	Garanzia Infortuni Moto	pag. 72
Sez. 2	Cosa fare in caso di sinistro Infortuni Moto?	pag. 81

Definizioni



Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).

Arbitrato

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Aree private

Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Aree aeroportuali

Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

Assicurato

Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.

Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di rischio

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.

Auto Rischi Diversi

Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.


Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Beneficiario	Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'assicurato.
Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.

Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Inabilità temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e imprevisto derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da: <ul style="list-style-type: none"> - determinarne l'immobilizzo; - consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi; - essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A..
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Inabilità Permanente	La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Mezzi adibiti a trasporto pubblico	Veicoli che effettuano corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
Perdita totale	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il Documento che prova l'assicurazione.
PRA	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.

Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A..
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando il sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purchè si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Rivista di riferimento	Dueruote o Quattroruote quando non si trova il valore in banca dati Dueruote.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza Moto l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.
Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

Sosta Invernale	L'impegno contrattuale a non fare circolare il veicolo assicurato e a ricoverare in area privata nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre alle ore 00:00 del 1 marzo.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
SSN	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Moto)	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore assicurato	Il valore del veicolo riportato in Polizza.
Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo la rivista di riferimento vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	<p>I veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto di persone e di cose elencati agli artt. 52 e 53 lett. a), b) e c) del Codice della Strada.</p> <p>Limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni "Vita Privata in mobilità" e "Massimale noleggio a breve termine e car sharing" della garanzia R.C.A.; - guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente per la garanzia Tutela Legale; - guida di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing per la garanzia Assistenza Moto Forma Medium e Forma Large; - "Estensione in mobilità" della garanzia Infortuni Moto; <p>si intende il veicolo secondo quanto disposto dall'Art. 47 del Codice della Strada.</p>
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio per l'intero periodo assicurativo, anche se è stato concordato il frazionamento in rate. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
 - per importi fino a € 3.000, limite annuo per contratto che riguarda:
 - la sola garanzia Responsabilità Civile Auto;
 - la garanzia Responsabilità Civile Auto assieme alle garanzie accessorie, purchè riferite allo stesso veicolo assicurato.
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie.
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;

- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- la Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.);
- il Set informativo.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione dell'assicurato circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può proporre al contraente il rinnovo del contratto mettendo a disposizione presso l'agenzia l'indicazione del premio proposto per l'annualità successiva, a parità di condizioni e di garanzie di polizza.

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

Dove vale la copertura?

Art. 5 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nella Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegata la Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, **il contraente deve distruggere immediatamente la Carta Verde.**

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 6 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinchè il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto **il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.**

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo nonchè subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 7 - Gestione del contratto

- Cessazione del rischio

Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, **che si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato**, può richiedere una di queste opzioni:

a. Sostituzione del veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo di proprietà⁽⁴⁾:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto;
- in caso di pluralità di proprietari, di uno o più di essi;
- in caso di ditta individuale, della persona fisica o, in caso di società di persone, di una o più persone che la compongono e viceversa;
- in caso di leasing o noleggio a lungo termine, del locatario o dell'utilizzatore;
- in caso di società di persone o capitali, della persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà a seguito di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
- in caso di portatore di handicap, del conducente abituale;
- in caso di successione mortis causa, degli eredi conviventi con il de cuius al momento del decesso.

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

(4) Art. 7 del Provv. Ivass 72/2018.

In tutte le ipotesi sopra riportate, viene emesso un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al SSN, senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

b. Sospensione del contratto

Si applicano le regole della sospensione e della eventuale riattivazione per altro veicolo - vedi - Sospensione e riattivazione del contratto.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita il contratto è reso valido per il medesimo veicolo e diventa di competenza dell'acquirente; in questo caso viene emessa l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

d. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipula del contratto.

- Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione

Se il contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto **deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde)**. In questo caso Generali Italia emette apposita appendice che deve essere firmata dal contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione è ammessa con il limite di due volte per annualità assicurativa.

Alla seconda sospensione del contratto, il contraente deve corrispondere, al momento della riattivazione, il costo fisso previsto in polizza.

Passati 12 mesi dalla sospensione senza che il contraente ha richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia. A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo SSN dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita del veicolo;
- furto totale o rapina.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;
- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

Riattivazione per lo stesso veicolo

Se non cambiano il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 60 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e **il contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.**

Riattivazione per altro veicolo

Quando si riattiva la polizza, a richiesta del contraente, il contratto è reso valido per un altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo⁽⁵⁾, se:

- il veicolo uscente è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante è:
 - intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o è di proprietà⁽⁶⁾:
 - del coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto;
 - in caso di pluralità di proprietari, di uno o più di essi;
 - in caso di ditta individuale, della persona fisica o, in caso di società di persone, di una o più persone che la compongono e viceversa;
 - in caso di leasing o noleggio a lungo termine, del locatario o dell'utilizzatore;
 - in caso di società di persone o capitali, della persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà a seguito di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
 - in caso di portatore di handicap, del conducente abituale;
 - in caso di successione mortis causa, degli eredi conviventi con il de cuius al momento del decesso.

Osservazione dei sinistri

Se la sospensione è durata almeno 60 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁷⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁸⁾.

Art. 9 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

(5) Articolo a. Sostituzione del veicolo.

(6) Art.7 del Provv.lvass 72/2018.

(7) Art.1910 del Codice civile.

(8) Art.1910 del Codice civile.

Art. 10 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 11 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata;
- fax.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 13 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 14 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.


In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi R.C.A. per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

La garanzia opera se alla guida c'è un conducente qualsiasi, anche occasionale, abilitato secondo le norme vigenti.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- la circolazione del veicolo assicurato in aree private, **escluse le aree aeroportuali**;
- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso**;
- la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo**;
- la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**

In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.



Il contratto è operante in caso d'incidente all'interno del parcheggio del supermercato?

Sì, il tuo contratto è operante perché tale area è equiparata ad area pubblica.



Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c..

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;

- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- g. danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il contratto è operante in caso d'incidente in una zona traffico limitato?

Si, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del Cliente.



In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽¹⁰⁾.**

Nei casi previsti dalle **lettere a. e. f. il diritto di rivalsa è limitato ad un massimo di € 10.000.**

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

• Forma tariffaria

Bonus Malus

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

(9) Art. 9 del Codice della strada.

(10) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private

Tabella dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,700	7	0,895	13	1,360
2	0,700	8	0,946	14	1,469
3	0,722	9	1,000	15	1,587
4	0,760	10	1,080	16	1,714
5	0,800	11	1,166	17	1,851
6	0,847	12	1,260	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Quando scatta la mia classe di merito penalizzandomi?

Se hai un incidente con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo attestato di rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra anno di accadimento del sinistro e anno di registrazione della classe di merito peggiorativa.



• Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹¹⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

• Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai contraenti e agli aventi diritto⁽¹²⁾. L'attestato di rischio è disponibile anche sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;

(11) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

(12) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
 - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)⁽¹³⁾;
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

(13) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 1 - Opzioni Tipo di guida

• Conducente esperto Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa** per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 500;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

• Conducente esclusivo Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova il soggetto contraente e intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato che abbia almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da una persona diversa da quella identificata e indicata in polizza, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa** per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 1.000;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Posso far guidare il mio veicolo da chiunque?

Sì, puoi far guidare il tuo veicolo da chiunque, se non diversamente indicato in contratto un tipo di guida specifico. Per tua conoscenza, le forme di guida specifica sono, invece, "Conducente esperto Moto" oppure "Conducente esclusivo Moto".



Art. 2 - Opzioni con sconto sul premio

• Rinuncia alla sospensione

In deroga alle Normi Comuni - Sospensione e riattivazione del contratto, è possibile rinunciare alla sospensione, con conseguente applicazione di una diminuzione di premio sulla tariffa R.C.A.

• Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione

L'opzione è valida per i motocicli (escluse le motoslitte).

La presente opzione include la Rinuncia alla sospensione, prevista al precedente articolo.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Sosta Invernale" che, qualora pattuita dal contraente, prevede l'applicazione di una diminuzione di premio sulla tariffa R.C.A. **a fronte dello specifico impegno a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato, nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre alle ore 00:00 del 1 marzo.**

Nel periodo previsto per la "Sosta Invernale", esclusivamente in caso di sinistri non legati alla circolazione del veicolo assicurato, sono operanti, se acquistate, le garanzie:

- Tutela Legale;
- Incendio;
- Furto & Rapina;
- Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà;
- Grandine;
- Terremoto;
- Incendio Doloso;
- Cristalli;
- Zero Spese Moto e Zero Spese Moto Plus.

In caso di sinistro con data di accadimento compreso nel periodo previsto per la “Sosta Invernale” non sono operanti, se acquistate, le garanzie legate alla circolazione del veicolo assicurato:

- R.C.A.;
- Collisione Moto;
- Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato;
- Assistenza Moto;
- Infortuni Moto;
- Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali previsti in Zero Spese Moto Plus.

In caso di sinistro R.C.A. avvenuto durante il periodo previsto per la “Sosta Invernale”, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare** fino al massimo di € 3.000.

Il diritto di rivalsa non viene esercitato se:

- la circolazione del veicolo assicurato è dovuta a stato di comprovata necessità;
- il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia;
- i danni ai terzi sono cagionati a seguito di furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevanti e denunciati presso le competenti Autorità.

Art. 3 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

• Rinuncia all’azione di rivalsa

In deroga all’Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Se guido dopo aver bevuto alcool oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la rivalsa nei miei confronti?

Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la rivalsa nei confronti dell’assicurato.



• Vita Privata in mobilità

Che cosa è assicurato?

Limitatamente alle aree pubbliche e a quelle equiparate, la presente garanzia opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti:

- dalla circolazione di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- dagli spostamenti a piedi;
- dalla circolazione di natanti, anche a motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e natanti senza motore non trainati.

L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e del contraente di polizza.

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

La garanzia prevede:

- **un risarcimento massimo** indicato in polizza;
- **un risarcimento sino alla concorrenza del 20% del massimale** indicato in polizza per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Il contratto è operante se andando in bicicletta urto un veicolo?

Sì, il tuo contratto è operante se l'evento avviene in strada pubblica o ad essa equiparata, come nel parcheggio di un supermercato.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a., se l'assicurato non è una persona fisica.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

L'assicurazione non opera per i danni:

- derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo, degli sport aerei in genere, del kitesurf, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche. Sono altresì esclusi i danni derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso.

- b. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- c. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d. a cose che taluno degli assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- e. derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- f. derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- g. derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- h. derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e da impiego di aeromobili.

• **Massimale noleggio a breve termine e car sharing**

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato con Generali Italia e dal contraente della polizza.

L'assicurazione opera fino ad un massimo di € 5.000.000 in eccesso ai massimali garantiti dalla polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione opera **solo nel caso in cui la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing sia valida e operante al momento del sinistro**. Se il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing **non è assicurato** al momento del sinistro, **l'assicurazione opera in eccesso** a quanto risarcito dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.



Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero Verde 800 475 633.

Forma Base e Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Forma Base

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in un procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un caso assicurativo della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi;

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Forma Gold

In estensione alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- e. presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- f. presentare Reclamo/Ricorso contro l'Avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;
- g. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h. recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

• Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie descritte per la Forma Base e per la Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono l'assicurato:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente;
- alla guida di veicoli in scooter-sharing.

• **Massimale**

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun caso assicurativo.

Art. 2 - Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Forma Base e nella Forma Gold;
- nella Forma Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada in genere;
- nella Forma Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada non collegate a sinistro stradale;
- nella Forma Base per controversie contrattuali di diritto civile;
- nella Forma Gold se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200;
- se l'assicurato è imputato per Delitto doloso;
- se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽¹⁴⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹⁵⁾ o per guida in stato di ebbrezza⁽¹⁶⁾ con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal caso assicurativo.

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a € 500**;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.000** e a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

Art. 3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 1 – Denuncia del Caso assicurativo e 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo della Sezione 4;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;

(14) Art. 189 del codice della Strada.

(15) Art. 187 del Codice della Strada.

(16) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà⁽¹⁷⁾;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 5 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

(17) Art. 1292 Codice civile.



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- **deve essere fatta sul “Modello di constatazione amichevole di sinistro”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- **deve essere presentata entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.**

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- attraverso l’Area Clienti del sito generali.it;
- con l’App My Generali scaricabile gratuitamente;
- inviando il documento di denuncia all’indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via pec all’indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell’invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa⁽¹⁸⁾**.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l’assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l’incidente

1. Indossa l’apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.



Documenta l’incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

(18) Se presenti i presupposti dell’Art.1915 del Codice civile.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro.

Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.



Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano presso la propria agenzia;
- telegramma o telefax;
- e mail alla propria agenzia o Via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;

comunicando/allegando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie ;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del sinistro?

Può servire ad evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del veicolo assicurato nell'incidente.



Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽¹⁹⁾. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce le spese dell'assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 5 - Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità/Massimale noleggio a breve termine e car sharing?

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve inviare denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica l'Art. 1915 Codice civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Per la garanzia Massimale noleggio a breve termine e car sharing l'assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio / car sharing ed alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato / utilizzato.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del caso assicurativo

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 475 633 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

(19) Art. 1917 del Codice civile.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica **l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 475 633**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁽²⁰⁾. **A tal fine l'assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;**
- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S..

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- b. **se l'assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- c. **l'assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Al termine delle verifiche amministrative, D.A.S. si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

(20) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private.

- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 5 - Arbitrato per Conflitto d'Interesse o Disaccordo sulla Gestione del caso assicurativo

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del caso assicurativo, sia l'assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2 Protezione del veicolo



Sezione 1 Garanzia Incendio



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio, non doloso.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati da:

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

- d. inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽²¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 2 Garanzia Furto & Rapina



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

In caso di posto di ricovero protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova lì collocato al momento del furto.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- c. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d. da furto di "apparecchi audiofonovisivi non di serie" quali apparecchi radio, radiotelefonici, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato.

(21) Art.9 del Codice della strada.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo riportato in polizza, alternativamente pari a:**

- € 300.000 per sinistro e anno assicurativo;
- € 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo (forma Large).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a persone e cose trasportate.



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

- per Grandine:

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto della grandine.

- per Terremoto:

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di terremoto, **fino al massimale** indicato in polizza.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

- per Grandine:

la copertura non opera per i danni causati da eventi naturali diversi dalla grandine.

- per Terremoto:

la copertura non opera per i danni causati da eventi naturali diversi dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera per i danni causati da:

- circolazione, nonché per i danni verificatisi per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici;
- dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati da:

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno.



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i ciclomotori della tipologia “quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa”.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere;
- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con deduzione di una franchigia fissa indicata in polizza.

La copertura non opera per i danni causati da:

- a. atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i motocicli e per i ciclomotori della tipologia “quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa”.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

L’assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par ticolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l’opzione “Rinuncia all’azione di rivalsa”;
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i motocicli e per i ciclomotori della tipologia “quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa”.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.

Generali Italia indennizza:

- in caso di collisione con altro veicolo non assicurato, **fino a un massimo di € 3.000**;
- in caso di collisione con veicolo non identificato, entro i seguenti massimali:
 - **€ 500 in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alla persona** (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
 - **fino a € 3.000 per i danni materiali in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona** (lesioni fino al 9% di invalidità permanente).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Inoltre:

- in caso di veicolo non assicurato, **l'indennizzo viene riconosciuto in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.** L'assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili⁽²²⁾ e del Fondo Vittime della Strada. L'assicurato ha l'onere di interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'indennizzo complessivo;
- in caso di veicolo non identificato, Generali Italia indennizza **solo se il sinistro è stato risarcito dal Fondo Vittime della Strada⁽²³⁾.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;

(22) Art. 1916 del Codice civile.

(23) Art. 283 lettera a. del Codice delle assicurazioni private.

- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽²⁴⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par ticolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(24) Art. 9 del Codice della strada.



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi relativi a:

Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere se in dotazione, Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere se in dotazione;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per apertura delle portiere se in dotazione e per l'accensione del veicolo.

Richiesta documenti

A seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 880 880, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'assicurato.

La Struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della prestazione; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato un danno totale del veicolo assicurato⁽²⁵⁾, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Spese di recupero e custodia

In caso di sinistro che può essere liquidato come da contratto, Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità.

Spese di immatricolazione

In caso di sinistro che può essere liquidato come da contratto, **che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato**⁽²⁶⁾, Generali Italia liquida all'assicurato un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

Duplicazione patente di guida

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di sinistro da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

(25) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

(26) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro.

Generali Italia indennizza:

- per le prestazioni Perdita delle chiavi del veicolo, Spese di recupero e custodia, Spese di immatricolazione, Duplicazione patente di guida, **fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo.**
- per Sequestro penale:
 - le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.**

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

- Per Sequestro penale non sono assicurati i danni:
 - per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
 - avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le coperture non operano per i danni causati da:

- a. atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



Le garanzie operano solo se acquistate e sono valide per i ciclomotori e i motocicli (escluse le motoslitte).

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi relativi alle garanzie della presente sezione.

Tutte le prestazioni previste in Zero Spese Moto (Sezione 9) e in più:

Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti all'abbigliamento tecnico, al casco e alle protezioni motociclistiche del conducente derivanti da collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione, anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

Danni bauletto e borse laterali

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al bauletto e alle borse laterali derivanti dalla collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione, anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

La copertura è operante per i danni totali e parziali che pregiudicano la sicurezza e/o rendono inutilizzabili le cose danneggiate. Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per i soli danni parziali per i quali è possibile effettuare la riparazione.

Per Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale **fino ad un massimo indicato in polizza, a scelta del contraente tra:**
 - **€ 300 per ogni sinistro e per anno assicurativo**, senza applicazione di scoperto e/o franchigia;
 - **€ 1000 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di € 100.**
- in caso di danno parziale **fino ad un massimo di € 150 per ogni sinistro** e per anno assicurativo, senza applicazione di scoperto e/o franchigia.

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Per Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche, il casco **deve essere** omologato come previsto dalle normative vigenti.

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico.

Sono inoltre esclusi i danni estetici, alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati cagionati all'abbigliamento tecnico, al casco, alle protezioni motociclistiche, al bauletto e alle borse laterali.

Se cado dalla moto mentre aspetto fermo al semaforo rosso, i danni all'abbigliamento tecnico e al bauletto sono coperti?

No, perché le coperture operano solo in caso di collisione contro veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purchè identificati, avvenuti durante la circolazione.





La garanzia opera solo se acquistata.

Le Forme Small e Medium, sono valide per i ciclomotori e i motocicli (escluse le motoslitte).

La Forma Large, è valida per i motocicli (escluse le motoslitte) con cilindrata di almeno 500 c.c.

Premessa

La presente garanzia può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate.

L'assicurazione Assistenza Moto opera se è espressamente richiamata in polizza.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino ad un massimo di 3 volte per periodo di validità della polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

- Prestazioni Forma Small:

Soccorso stradale, Depannage - officina mobile in Italia, Recupero del veicolo fuori strada, Taxi per recarsi in albergo; Spese d'albergo; Rientro o proseguimento del viaggio; Viaggio per il recupero del veicolo; Rimpatrio del veicolo dall'estero; Anticipo spese di prima necessità; Anticipo spese legali; Anticipo della cauzione penale; Viaggio di un familiare; Trasporto in autoambulanza; Rientro sanitario dall'estero; Rimpatrio salma dall'estero; Interprete a disposizione all'estero; Accompagnamento minori; Supporto nella compilazione del modello Constatazione Amichevole Incidente (CAI).

- Prestazioni Forma Medium:

tutte le prestazioni previste nella Forma Small e in più: Invio collaboratrice domestica al domicilio; Invio baby sitter al domicilio in Italia; Assistenza per cure fisioterapiche.

- Prestazioni Forma Large:

tutte le prestazioni previste sia nella Forma Small che nella Forma Medium e in più: Autovettura in sostituzione; Abbandono legale del veicolo all'estero; Invio pezzi di ricambio; Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.); Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Consulenza medica; Invio di un medico o di un autoambulanza in Italia; Invio di un infermiere al domicilio; Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia; Rientro dal centro ospedaliero in Italia; Ricerca e prenotazioni centri specialistici e diagnostici.

Per le Forme Medium e Large: le prestazioni legate all'assistenza della persona sono erogate a favore del contraente di polizza e dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato anche durante la guida di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing.

Prestazioni

• Soccorso Stradale

Se il veicolo rimane immobilizzato per incendio, furto tentato o parziale, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento, una rapina tentata, guasto, incidente, foratura pneumatici e/o errato rifornimento in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvede al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato.

Massimale

Le relative spese sono a carico di Generali Italia **purché entro 150 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.**

• **Depannage - officina mobile in Italia**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvede alla riparazione sul posto quando ciò è possibile.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente "Soccorso Stradale".

È previsto inoltre:

- l'invio di un tecnico per interventi di emergenza per ripristino o sostituzione della batteria elettrica (se in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non è possibile l'utilizzo del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stesso).

In tutti i casi citati, se la garanzia deve essere prestata in Italia in autostrada, specifiche istruzioni sono fornite dalla Struttura Organizzativa.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese relative al soccorso **fino ad un massimo di € 300 per sinistro.**

• **Recupero fuoristrada del veicolo**

Se in caso di incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi:

- per la Forma Small e Medium **fino ad un massimo di € 300 per sinistro.**
- per la Forma Large **fino ad un massimo di € 500 per sinistro.**

Se per il recupero del veicolo si rende indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

• **Autovettura in sostituzione**

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione, o nel caso in cui la riparazione risulta antieconomica e si rende necessaria la demolizione del veicolo, oppure in caso di furto o rapina, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa che gli mette a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, è resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 3 giorni.**

In caso d'incidente ho diritto all'auto sostitutiva?

Sì, qualora abbia acquistato la garanzia assistenza Forma Large è prevista l'autovettura fino ad un massimo di 3 giorni.

Il servizio è attivabile ed è offerto tutto l'anno - 24/24 da parte di Europ Assistance, attraverso una rete di oltre 22.900 centri in Italia, contattando il numero verde 800.880.880 oppure 02.58.16.35.07 (dall'estero).



• Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Se l'assicurato usufruisce delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", può richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

Per le Forme Small e Medium Generali Italia tiene a proprio carico i costi del taxi **fino ad un massimo di € 100 per sinistro**.

Per la Forma Large Generali Italia tiene a proprio carico i costi del taxi **fino ad un massimo di € 200 per sinistro**.

• Spese d'albergo

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali si rende necessaria di una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringe l'assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione), qualunque sia il numero delle persone coinvolte:

- per la Forma Small **fino a € 100 a persona al giorno, per un massimo di € 300 per sinistro**;
- per le Forme Medium e Large **fino a € 100 a persona al giorno, per un massimo di € 500 per sinistro**.

• Rientro o proseguimento del viaggio

Se il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rimane immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 4 giorni, con fermo certificato dall'officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione l'assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (assicurato e trasportati):

- per le Forme Small e Medium **fino ad un massimo di € 300 per sinistro**. Inoltre, Generali Italia tiene a proprio carico il costo del taxi **fino ad un massimo di € 100** utilizzabile dall'assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio.
- per la Forma Large **fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro**. Inoltre, Generali Italia tiene a proprio carico il costo del taxi **fino ad un massimo di € 200** utilizzabile dall'assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza.

• Viaggio per il recupero del veicolo

Se, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione o ritrovamento dopo furto, e se non si usufruisce della prestazione "Rimpatrio del veicolo", il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni, viene messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo.

• Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto avvenuti all'estero, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore ai 5 giorni lavorativi per le Forme Small e Medium e per 2 giorni lavorativi per la Forma Large presso un'officina della casa costruttrice o non è riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettua il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'assicurato in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo:

- per la Forma Small **fino ad un massimo complessivo di € 80 per sinistro**;
- per la Forma Medium **fino ad un massimo complessivo di € 150 per sinistro**;
- per la Forma Large Generali Italia **fino ad un massimo di € 5.000 per sinistro** per le spese di trasporto e **fino ad un massimo complessivo di € 350 per sinistro** per le spese di custodia del veicolo.

• Abbandono legale del veicolo all'estero

In alternativa alla prestazione di cui al precedente punto "Rimpatrio del veicolo dall'estero", Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione tenendo a proprio carico le relative spese.

• Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio dei veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico relativi alla ricerca e spedizione, **fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro**.

• Anticipo spese di prima necessità

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede, per conto dell'assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 500 complessive per sinistro**.

• Anticipo spese legali

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non vi può provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

Massimale

Vengono anticipate le spese **fino a un massimo di € 1.500 per sinistro**.

• Anticipo della cauzione penale (prestazione valida solo all'estero)

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato a seguito di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non vi può provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità.

Massimale

Viene anticipata la cauzione:

- per le Forme Small e Medium **fino ad un massimo di € 3.600 per sinistro;**
- per la Forma Large **fino ad un massimo di € 5.000 per sinistro.**

• Viaggio di un familiare

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale ed i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo.

Massimale

Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione:

- per la Forma Small, **fino ad un massimo di € 160 complessive;**
- per la Forma Medium **fino ad un massimo di € 300 complessive;**
- per la Forma Large **fino ad un massimo di € 500 complessive.**

• Trasporto in autoambulanza

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato e/o il passeggero ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare il mezzo.

Massimale

Tale garanzia è operante:

- per le Forme Small e Medium **fino alla concorrenza di € 120 per sinistro;**
- per la Forma Large **fino alla concorrenza di € 200 per sinistro.**

• Rientro sanitario dall'estero

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

• Rimpatrio salma dall'estero

Se, a seguito di incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso tenendo a proprio carico le relative spese.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia,

Se le disposizioni locali impongono l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l'assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trova già sul posto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare dell'assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.

Se si rende necessario il riconoscimento della salma, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare:

- per le Forme Small e Medium **fino ad un massimo di € 250 complessive per sinistro.**
- per la Forma Large **fino ad un massimo di € 350 complessive per sinistro.**

• Interprete a disposizione all'estero

Se l'assicurato, trovandosi all'estero, viene ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e ha difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete sul posto.

Massimale

I costi dell'interprete sono a carico di Generali Italia per un **massimo di 8 ore lavorative.**

• Accompagnamento minori

Se nessuno degli assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch'essi assicurati, non può occuparsi di loro in seguito ad infortunio conseguente ad incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare convivente residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la spesa **fino ad un massimo di € 550 per sinistro.**

• Supporto nella compilazione del modello CAI

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI.

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Prestazioni alla persona

• Invio collaboratrice domestica a domicilio

Se l'assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio non può lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario della collaboratrice **fino ad un massimo di 8 ore per sinistro.**

• Invio di una baby sitter al domicilio in Italia

Se l'assicurato, in seguito ad infortunio (certificato da un medico), viene ricoverato almeno una notte e si trova nell'impossibilità di occuparsi di uno o più minori di 13 anni, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova l'assicurato.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario **fino al massimale di 8 ore per sinistro.**

• Assistenza per cure fisioterapiche

Se l'assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio necessita di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato un fisioterapista.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista:

- per la Forma Medium **fino ad un massimo di sei sedute.**
- per la Forma Large **fino ad un massimo di dieci sedute.**

• Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)

- Ospedalizzazione Domiciliare

In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta scritta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, sono definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'assicurato.

Massimale

La prestazione opera per un massimo di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-ricovero.

- Servizi Sanitari

Se l'assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di incidente che ha comportato un ricovero, con o senza intervento chirurgico, necessita di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzare il servizio dopo le dimissioni dell'assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Massimale

La prestazione opera per un massimo di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-ricovero.

- Servizi Non Sanitari

Se l'assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di incidente che ha comportato un ricovero, con o senza intervento chirurgico, non può lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzare il servizio dopo le dimissioni dell'assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Massimale

La prestazione opera per un massimo di 10 giorni continuativi e non frazionabili post-ricovero.

Prestazioni all'abitazione

• Invio di un fabbro per interventi in emergenza

Se l'assicurato necessita di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendono impossibile l'accesso all'abitazione o che hanno compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di €150 per sinistro**.

• Invio di un idraulico per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'assicurato necessita di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 150 per sinistro**.

• Invio di un elettricista per interventi in emergenza

Nel caso in cui l'assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 150 per sinistro**.

Prestazioni ai familiari

• Consulenza medica

Se il familiare in caso di malattia improvvisa e/o infortunio necessita valutare il proprio stato di salute, può contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dallo stesso.

• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

Se, dopo la prestazione "Consulenza Medica", il familiare ha bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvede, con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

Massimale

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

• Invio di un infermiere al domicilio

Se, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, il familiare necessitasse dell'assistenza di un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sofferta e l'indicazione delle cure da effettuare.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere **fino ad un massimo di € 300 per sinistro e per il periodo di durata della copertura.**

Il familiare deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico, ed inviare il certificato medico.

• Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia

Se il familiare, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, risulta affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dello stesso **per l'improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura**, ed i medici di cui sopra, previa analisi del suo quadro clinico, d'intesa con il medico curante, riscontrano giustificati motivi per il suo trasferimento in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvede:

- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia;
- ad organizzare il trasporto in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria da quest'ultima.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico i relativi costi.

• Rientro dal centro ospedaliero in Italia

Se il familiare, successivamente alla prestazione "Trasferimento in un Centro Ospedaliero in Italia", viene dimesso dopo la degenza e necessita di rientrare alla propria residenza, la Struttura Organizzativa organizza il suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa con i medici curanti ritengono più idoneo alle sue condizioni di salute:

- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Massimale

Il trasporto viene organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il viaggio qualora dalla stessa ritenuta necessaria.

• Ricerca e prenotazione centri specialistici e diagnostici

Se a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio il familiare deve sottoporsi a ricovero, intervento chirurgico o accertamenti diagnostici, la Struttura Organizzativa, sentito il medico curante, provvede a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura attrezzato o il centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso a tariffe agevolate e accesso preferenziale.

Colpa Grave

Per tutte le prestazioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente Sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell'assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'assicurato o dei passeggeri trasportati.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. non abilitazione dell'assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- c. scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. partecipazione del veicolo a gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- e. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f. tentato suicidio o suicidio dell'assicurato;
- g. tutto quanto non è indicato nelle singole prestazioni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare le prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Inoltre, per quanto riguarda le singole prestazioni **si aggiungono le seguenti esclusioni:**

- Soccorso stradale

Sono escluse:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

- Depannage

Sono escluse:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

- Recupero fuoristrada del veicolo

Sono a carico dell'assicurato:

- le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).
- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

- Autovettura in sostituzione

Sono esclusi:

- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

- Spese d'albergo

Sono escluse le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

- Rientro o proseguimento del viaggio

Sono escluse:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

- Viaggio per il recupero del veicolo

Sono escluse le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

- Rimpatrio del veicolo dall'estero

È escluso:

- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero della Rivista di riferimento del mese di accadimento del sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.

- Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

La prestazione opera se l'assicurato è in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, **l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

- Anticipo spese di prima necessità

L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

- Anticipo spese legali/Anticipo della cauzione penale

La prestazione opera se l'assicurato **fornisce**, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.

Al suo rientro, l'assicurato **deve** provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine **deve** restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

- **Viaggio di un familiare**

Sono escluse le spese di albergo diverse da quelle indicate.

- **Rimpatrio sanitario dall'estero**

Sono escluse le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive o ogni patologia il cui trasporto implica violazione di norme sanitarie.

La prestazione non opera se l'assicurato od i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

- **Rimpatrio salma**

Sono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre, all'eventuale recupero della salma e all'inumazione.

- **Accompagnamento minori**

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

- **Invio di un fabbro per interventi in emergenza**

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che devono essere pagati dall'assicurato.

- **Invio di un idraulico per interventi in emergenza**

Sono esclusi:

- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che devono essere pagati dall'assicurato;
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.

- **Invio di un elettricista per interventi in emergenza**

Sono esclusi:

- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che devono essere pagati dall'assicurato;
- i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato;
- sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.

- **Consulenza medica**

Il consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, **non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dal familiare stesso.**

- **Invio di un infermiere al domicilio**

Il familiare deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico, ed inviare il certificato medico.

- **Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia**

La prestazione opera previa certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata.

Sono esclusi:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera.

La prestazione **non opera** nel caso in cui il trasporto implica violazione di norme sanitarie.

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Se l'assicurato non usufruisce di una o più delle prestazioni indicate nella Sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto, **non vengono forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**



Cosa fare in caso di sinistro per le sezioni dalla 1 alla 10?

Art. 1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- contattando il numero verde 800 880 880 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- attraverso l'Area Clienti del sito generali.it;
- con l'App My Generali scaricabile gratuitamente;
- inviando il documento di denuncia all'indirizzo aperturasinistri@generali.com;
- via pec all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- via posta a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

- nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di incendio deve inoltre:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- nel caso di rottura cristalli deve inoltre:

- fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione;

- nel caso di incendio doloso deve inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
- **nel caso di grandine e terremoto deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di Collisione Moto e Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato deve inoltre:**
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- **nel caso di Zero Spese Moto Plus, per le sole garanzie Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, deve inoltre:**
 - mettere a disposizione il materiale danneggiato;
 - fornire il verbale delle autorità intervenute e scontrini/fatture di acquisto del materiale danneggiato, se richiesto da Generali Italia.

La garanzia opera **previo ritiro** delle cose danneggiate o in alternativa tramite riparazione delle cose danneggiate.

Infine, Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽²⁷⁾.**

Art. 2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

(27) Art.1915 Codice Civile.

È inoltre facoltà di Generali Italia liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Salvo quanto disposto per la Sezione 2 - Furto & Rapina all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lettera d), nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, **a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.**

Art. 6 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio:

- Valore di Dueruote alla data dell'evento	€ 20.000
- Valore assicurato	€ 10.000
- Importo del danno	€ 2.000

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.



Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Per tutte le garanzie, l'assicurazione, può essere prestata a valore commerciale o a valore a nuovo sulla base di quanto pattuito e riportato sulla polizza, eccetto la garanzia Cristalli che è sempre prestata a valore a nuovo.

Valore commerciale - Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale una somma corrispondente al valore commerciale:
- del veicolo sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro;
- degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- in caso di danno parziale una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

Valore a nuovo - Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale, se, al momento del sinistro non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al valore a nuovo:
 - del veicolo, determinato sulla base della quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro;
 - degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
- in caso di danno parziale, se, al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo è determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

L'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il danno totale e parziale.

Per danno totale si intende il danno quando il veicolo:

- in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non è stato ritrovato
- in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, e l'assicurato provvede alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?

Si è possibile scegliere la prestazione del valore a nuovo o commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie CVT (esclusa la garanzia cristalli, sempre prestata a valore a nuovo).



Art. 8 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente articolo Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300



Esempio A:

il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1.500 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B:

il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3.000 del 10% di scoperto).

Art. 9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽²⁸⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽²⁹⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



Art. 11 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;

(28) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(29) Art.1916 del Codice civile.

- b. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto⁽³⁰⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente per tanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza Moto?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 11 - Garanzia Assistenza Moto e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, deve contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 880 880;
- o al numero 02 58 163 507 (per le chiamate dall'estero).

Se si trova nell'impossibilità di telefonare, la richiesta può essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.


Nella richiesta l'assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza.

L'assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa.

(30) Art.1891 del Codice civile.

Capitolo 3 Protezione della persona



Sezione 1 Garanzia Infortuni Moto



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i ciclomotori e i motocicli (escluse le motoslitte).

Art. 1 – Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza gli infortuni che l'assicurato, in relazione alla forma scelta in polizza in base all'Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate - Sezione 2, subisce quando:

- guida o utilizza il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo assicurato.

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione:

- conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e folgorazioni;
- assideramento e congelamento;
- conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze per causa fortuita, **è comunque escluso quanto previsto dal successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. a.**;
- asfissia per fuga di gas o vapori;
- annegamento;
- conseguenze delle infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
- gli infortuni in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato;

- i. le lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, **a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;**
- j. a parziale deroga del successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. c. , la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni se l'assicurato ne è rimasto vittima di fuori del comune di residenza;
- k. a parziale deroga del successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. c., la garanzia è estesa gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se e in quanto l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. **Questa estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio nei Corpi Militari.**

Generali Italia liquida l'indennizzo **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulta indennizzabile a termini di polizza, **indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.**

Garanzie prestate:

Invalidità Permanente

La prestazione opera solo se acquistata.

• Accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella successiva.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui alla successiva tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella successiva, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

• **Tabella di determinazione**

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3	del dito

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambidue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

• Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo che spetta per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti "Accertamento del grado" e "Tabella di determinazione", **con le seguenti modalità** per scaglione di somma assicurata:

- **fino a € 250.000**, si applica la percentuale di invalidità accertata, **dedotti 3 punti** (limitatamente agli infortuni subiti come trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico **la percentuale è elevata a 5 punti**; limitatamente agli infortuni subiti come conducente di veicoli a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, diversi da autovetture **la percentuale è elevata a 10 punti**);
- **sulla parte che eccede € 250.000** si applica la percentuale di invalidità accertata, **dedotti 10 punti**.

Esempi di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Esempio (fino a € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta:	12% (15% - 3%)
Indennizzo per invalidità permanente:	€ 24.000 (€ 200.000 x 12%)

Esempio (oltre i € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta:	12% (15% - 3%) sui primi € 250.000 5% (15% - 10%) sulla parte eccedente
Indennizzo per invalidità permanente:	€ 30.000 (€ 250.000 x 12%) + € 2.500 (€ 50.000 x 5%)



In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, Generali Italia liquida senza dedurre alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente è superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza dedurre alcuna franchigia.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

• **Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un premio aggiuntivo**

Le opzioni operano solo se acquistate.

- **Tabella Inail**

La tabella per l'accertamento del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.

- **Abrogazione Franchigia IP**

A parziale deroga del precedente "Determinazione dell'indennizzo", non verranno dedotti i 3 punti alla percentuale di invalidità accertata fino alla somma di € 100.000.

Morte

La prestazione opera solo se acquistata.

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta⁽³¹⁾.

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

(31) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice civile.

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se per infortunio determinato da uno stesso evento consegue la morte di entrambi i genitori assicurati per questa garanzia morte, Generali Italia **aumenta l'indennizzo del 50% per:**

- figli minorenni conviventi;
- figli maggiorenni disabili.

Se è assicurato per questa garanzia un solo genitore, l'indennizzo è aumentato del 25%.

Conversione in rendita

Al momento della liquidazione del capitale per la prestazione Morte, Generali Italia riconosce a tutti i beneficiari una maggiorazione del 20% dell'indennizzo totale, ma solo se tale capitale è investito pro quota da ciascun beneficiario quale premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia stessa alle condizioni in vigore al momento della richiesta.

Inabilità temporanea

La prestazione opera solo se acquistata.

Modalità di accertamento

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, causa una inabilità temporanea, Generali Italia, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo", liquida l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:

- **integralmente**, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate;
- **al 50%** per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte. L'indennizzo per inabilità temporanea è corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo" dal giorno dell'infortunio. I certificati medici **devono essere rinnovati** alle rispettive scadenze. **Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

A deroga dell'Art. 1 - Che cosa è assicurato -, per gli infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, **la garanzia opera limitatamente al periodo di ricovero**, adeguatamente certificato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Determinazione dell'indennizzo

La somma assicurata per inabilità temporanea è così corrisposta per scaglione di somma assicurata:

- **fino a € 50** a partire dall'8° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (**franchigia assoluta di 7 giorni**);
- **oltre € 50** a partire dal 16° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (**franchigia assoluta di 15 giorni**).

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di ameno 3 giorni, Generali Italia corrisponde l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicare la franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a € 50.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

La prestazione opera solo se acquistata.

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, Generali Italia liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, **per massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da quello dell'infortunio.**

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In caso di day hospital, Generali Italia liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

In caso di ricovero superiore a 7 giorni, a seguito del quale all'assicurato venga prescritto dai medici che lo hanno in cura un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia liquida anche iper questo periodo l'indennità giornaliera assicurata in polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni.

Rimborso spese sanitarie

La prestazione opera solo se acquistata.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata in polizza per la garanzia "Rimborso spese sanitarie," le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'infortunio:

a. durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
- trasporto dell'assicurato in istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con "l'Indennità giornaliera da ricovero":

b. dopo il ricovero, **purché prescritti** dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, **fino ad un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;

c. in assenza di ricovero, **purché prescritti** dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio, **fino ad un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500**.

In assenza di ricovero la garanzia opera **con una franchigia di € 100**.

d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;

e. cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati il rimborso viene effettuato dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l'assicurato subisca un ricovero, Generali Italia liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Il giorno di dimissione non viene considerato.

L'importo liquidato non può superare la somma di € 10.000.

La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"

Se, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato risulta totalmente incapace in via definitiva a svolgere le proprie occupazioni dichiarate, Generali Italia, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all'assicurato un'indennità per agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P.I.P) stipulati dall'assicurato con Generali Italia prima della data dell'evento.

Tale indennità viene riconosciuta da Generali Italia esclusivamente sotto forma di premio destinato alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico scelto dall'assicurato tra quelli disponibili al momento della sottoscrizione della polizza vita.

L'ammontare complessivo dell'indennità sarà pari alla somma delle seguenti voci:

- ultima rata di premio versata nelle polizze vita in corso, moltiplicato per il numero delle rate premio mancanti al completamento del piano di versamento dei premi;
- premi versati (**esclusi i trasferimenti**) nel piano individuale di previdenza (P.I.P) nei 12 mesi antecedenti la data dell'infortunio stesso moltiplicato per 5.

Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida all'assicurato l'importo sopra definito per stipulare il nuovo contratto di assicurazione sulla vita, **con il massimo comunque di € 80.000.**

Verificatosi l'evento, **l'assicurazione infortuni cessa** nei confronti dell'assicurato.

Ulteriore garanzia con pagamento di un premio aggiuntivo

La garanzia opera solo se acquistata.

Estensione in mobilità

L'assicurazione opera anche per gli infortuni che il contraente di polizza e l'intestatario al P.R.A. del veicolo indicato in polizza subiscono quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, nonché quando sono trasportati su mezzi adibiti a trasporto pubblico.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

Non sono assicurate le conseguenze indirette, ossia:

- l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni;
- il danno che queste condizioni possono determinare sull'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio.

Non sono assicurate le infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza:

- in ogni caso le malattie e la malaria;
- in conseguenza di avvenimenti causati da morsi di animali e punture di insetti.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per:

- a. gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b. gli infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo se il conducente, che deve almeno aver compiuto 18 anni, non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni se:
 - il conducente è in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 6 mesi;
 - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
- c. gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto dal precedente Art. 1 - Che cosa è assicurato?.
- d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. gli infortuni che derivano dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- f. l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- g. gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;

- per Invalidità Permanente:

nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, **l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.



Art. 1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽³²⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che sono eseguiti in Italia.

Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Generali Italia.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁽³³⁾.

Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate

Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano in relazione alla forma scelta in polizza.

Se indicato in polizza:

- la **"Forma Guidatore"**, l'assicurazione è prestata solo nei confronti del guidatore del veicolo assicurato per le somme assicurate;
- la **"Forma Trasportati"**, suddividendo le somme indicate per il numero di posti del veicolo risultante dalla carta di circolazione, escluso il guidatore;
- la **"Forma Completa"**, suddividendo le somme indicate per il numero dei posti del veicolo, risultante dalla carta di circolazione, compreso il guidatore.

Art. 3 - Anticipo indennizzi

Su richiesta dell'assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, per:

- invalidità permanente, se l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'infortunio, **a condizione che** non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio, **fino al 50%** del presumibile indennizzo definitivo, **con il massimo di € 50.000**;
- rimborso delle spese sanitarie, se l'assicurato ha sostenuto delle spese per un importo non inferiore a € 2.000, **dietro presentazione dei documenti giustificativi**. L'anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia "Rimborso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultimata;
- ricovero, **su presentazione dei documenti che lo attestano e lo giustificano**, fermi i limiti previsti per la garanzia "Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza". Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

(32) Art. 1913 del Codice civile.

(33) Art. 1915 del Codice civile.

Art. 4 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in questo caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 3 - Anticipo indennizzi.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di Arbitrato Medico, promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 4 - Controversie - Arbitrato irrituale.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



Sigillo rilasciato dall'Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto a agosto/settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albodelle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.